

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Bologna, 14 marzo 2022

## **IL DIRIGENTE**

- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- **VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
- **VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze" che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3





## Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" (GPS);

VISTO l'art. 8 comma 7, 8, 9 dell'O.M. 60/2020 che dispongono che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e che, all'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000;

CONSIDERATO che il successivo comma 4 del su citato art. 6 e l'articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 dispongono che "L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie."

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9670 del 10 settembre 2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Bologna - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché la nota prot. n. 11426 del 06.08.2021 con la quale questo Ufficio pubblicava le GPS aggiornate e valevoli per l'a.s. 2021/22;

VISTA i dispositivi dei Dirigenti scolastici pervenuti a questo Ufficio all'esito delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dagli aspiranti docenti al momento dell'inserimento nelle GPS di questo Ambito territoriale;

EFFETTUATI i dovuti e gli ulteriori controlli di competenza;

**VISTO** l'art. 3 dell'O.M. 60/2020;

**CONSIDERATO** che i docenti sottoelencati non posseggono i requisiti di accesso per l'insegnamento alla classe di concorso riportata in tabella;

## **DISPONE**

L'esclusione dei docenti sottoelencati dalle Graduatorie Provinciali per la Provincia di Bologna per la c.c. riportata in tabella.

| COGNOME   | NOME          | DATA DI    | FASCIA | C.C. DI               |
|-----------|---------------|------------|--------|-----------------------|
|           |               | NASCITA    |        | <b>ESCLUSIONE GPS</b> |
| RIZZO     | ILARIA SILVIA | 24/08/1979 | 11     | A021                  |
| PATITUCCI | JESSICA IDA   | 29/05/1991 | II     | A046                  |



Il servizio eventualmente prestato dai docenti riportati in tabella sulla classe di concorso per la quale questo Ufficio ha disposto l'esclusione è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

## Il Dirigente Giuseppe Antonio Panzardi

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Bologna LORO SEDI
- All'Albo/Sito Web SEDE